



COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE
Città Metropolitana di Torino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22	OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2026. CONFERMA ALIQUOTE 2025
29/09/2025	

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 18:05 presso la Sala Consiglio del Comune di San Carlo Canavese, alla Prima convocazione in sessione **Straordinaria** che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello:

Cognome e Nome	Presente
1. PAPURELLO Ugo - Sindaco	Sì
2. CHIAUDANO Eligio - Consigliere	Sì
3. FORNERO Massimo - Consigliere	Sì
4. FASSERO GAMBA Chiara - Consigliere	No
5. ALLARA Elena - Consigliere	Sì
6. DE PAOLI Franco Antonio - Consigliere	Sì
7. AIMAR Domiziana - Consigliere	No
8. MONZEGLIO Rossana - Consigliere	Sì
9. VERNETTI Daniele - Consigliere	No
10. BERTINI Luca - Consigliere	Sì
11. BORELLA Luigi - Consigliere	Sì
12. BOSCO Stefania - Consigliere	No
13. GRANDINETTI Daniela - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	4

Fra gli assenti sono giustificati i signori: FASSERO GAMBA Chiara, AIMAR Domiziana, VERNETTI Daniele e BOSCO STEFANIA.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" il **Segretario Comunale DEL SORDO Dr.ssa Gaetana.**

La seduta è pubblica – Nominati scrutatori: ===

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dai responsabili dei servizi per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile.

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2026. CONFERMA ALIQUOTE 2025

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell'Assessore al Bilancio, Eligio CHIAUDANO.

Premesso che:

- in attuazione degli art. 2 e 7 della L. 05 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il D. Lgs. 23/2011 in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 23/2011 è stata l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
- la Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) introducendo in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) modifiche in materia di:
 - abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1 c. 10),
 - tassazione IMU dei terreni agricoli,
 - rendita degli immobili di cat. D ed E per i beni funzionali al processo produttivo;
- la Legge 145/2018 (Legge di Stabilità 2019) in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) ha introdotto l'agevolazione a favore del coniuge superstite del comodatario (art. 1 c. 1092);
- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020) ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;
- la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2021) commi 48-49 ha previsto che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con

l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Visti:

- l'art. 151 D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale,
- l'art. 27 comma 8 della L. 448 del 28/12/2001, Legge Finanziaria per l'anno 2002, con il quale, in sostituzione dell'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000, viene inserita a regime la norma per la quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione,
- l'art. 1 comma 169 della L. 296 del 27/12/2006 che stabilisce che gli enti locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione,
- la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.».

Considerato che le aliquote dell'IMU 2025 approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 08.11.2024 sono le seguenti:

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6, C/7) così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 6 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994 1,0 per mille

Terreni agricoli 8,4 per mille

Aree edificabili 8,4 per mille

Altri fabbricati 8,4 per mille

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 7,6 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce) Esenti IMU.

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 30/05/2022 e s.m.i.

Dato atto che l'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevedeva l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione di apposito prospetto, che a seguito del decreto MEF del 7 luglio 2023 veniva messo a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, e quindi con decorrenza dall'anno 2024.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 6 settembre 2024 che prevede l'obbligo di redigere le aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione di un prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorre dall'anno d'imposta 2025.

Visto l'allegato prospetto, predisposto tramite l'apposito applicativo presente sul portale del federalismo fiscale, indicante le aliquote IMU per l'anno 2026.

Ritenuto pertanto di procedere con l'approvazione delle aliquote anno 2026.

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, presenti e votanti 9

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di confermare le aliquote IMU 2025 risultanti nell'allegato "A", facente parte integrale e sostanziale del presente atto, con efficacia dal 1° gennaio 2026.
3. Di confermare, con riferimento all'anno 2026, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di euro 200,00.
4. Di dare atto che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2026 risulta compatibile con quelle minime e massime definite dalla Legge n. 160/2019.
5. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale.
6. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

7. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 13 c. 15 del D.L. 201/2011 così come modificato dagli art. 15 e 15bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, la presente deliberazione al MEF Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze per via telematica mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Indi, con successiva e separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, presenti e votanti 9

DELIBERA

- Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO

PAPURELLO Ugo

Documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEL SORDO Dr.ssa Gaetana

Documento firmato digitalmente